

ALLEGATO 5.c.2bis.

Eventuali adeguamenti normativi al Codice del Terzo settore:

Temi post Documenti preparatori: Bilanci associativi, Bilancio sociale, Organo di Controllo e Revisore legale, modello di Regolamento assembleare e interpretazione di alcuni elementi normativi attinenti

Premessa

Dalla data di avvio del Registro unico del terzo settore "RUNTS" (novembre 2021) sono intervenuti **rilevanti chiarimenti normativi** che comportano riflessi su taluni aspetti affrontati nell'ambito della revisione dello Statuto e Regolamento AGESCI, per le finalità di adeguamento dello Statuto e del Regolamento alla normativa del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, nel seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS").

Tra questi si ricordano:

- o **nota del Ministero del Lavoro n. 19740 del 29.12.2021**, dedicata all'applicabilità dei **modelli di bilancio** contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020;
- o pubblicazione del **Principio contabile ETS – OIC 35**, febbraio 2022;
- o **nota del Ministero del Lavoro n. 5941 del 5.4.2022**, relativa all'**ordinamento contabile ETS**.

I chiarimenti contenuti in questi atti normativi pongono delle «**questioni**» che vanno affrontate per poter conformare le regole associative alle norme di legge, normando altresì taluni aspetti di rilievo per l'attività dei vari livelli territoriali.

Inoltre, in considerazione delle proposte di modifica statutaria presentate al Consiglio generale (CG), appare necessario procedere ad alcuni «**adempimenti**» come, ad esempio, quello relativo all'art.21 dello Statuto circa il **modello dei Regolamenti assembleari** da sottoporre all'approvazione del CG, nonché offrire alcune interpretazioni su elementi connessi a tale regolamento.

Considerata l'urgenza di talune delle tematiche rilevate, la Capo Guida e il Capo Scout hanno chiesto alla Commissione Regolamento – CG 09 di sviluppare delle considerazioni in merito a tali aspetti, identificando le necessarie modifiche normative o eventuali elementi di attenzione sulle questioni di seguito evidenziate.

1° Questione – Bilanci associativi

La citata nota del Ministero del Lavoro n. 19740 del 29.12.2021 ha affermato che *"il bilancio relativo all'esercizio 2021 dovrà essere redatto secondo i modelli allegati al D.M. n. 39/2020 da parte degli ETS considerati nella loro accezione più generale, estesa quindi, in via transitoria, agli enti che, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l'iscrizione ad uno dei registri preesistenti: "Il requisito dell'iscrizione al Runts previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore" [...]* "si tratta dei registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale"

Inoltre, la citata nota del Ministero del Lavoro n. 5941 del 5.4.2022, nel richiamare che *"gli ETS sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell'esercizio 2021 (primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo)"*, ha dato chiare indicazioni proprio per quegli enti, come l'Agesci che hanno l'esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, affermando che *"alla luce del dettato dell'articolo 3 del D.M. n. 39/2020, in tema di efficacia delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, nell'esempio sopra riportato [esercizio che parte al 1° settembre 2020 NDR], l'ETS deve predisporre il primo bilancio conforme alla modulistica al 31 agosto 2021, poiché l'inizio del proprio esercizio (1° settembre 2020) è successivo alla data di pubblicazione del D.M. n. 39/2020, avvenuta, come già ricordato, in data 18 aprile 2020"*.

Ciò significa per la nostra Associazione (a tutti i livelli territoriali) che:

- **l'Agesci**, essendo iscritta al registro delle APS (registro preesistente a quello costituendo degli ETS), **rientra tra gli enti equiparati agli ETS, in questa fase "transitoria" di avvio del RUNTS;**
- il **bilancio 2021** (dunque il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 30.9.2021) **deve essere predisposto e approvato, conformandosi ai modelli previsti dal D.M. n. 39/2020.**

Tali chiarimenti, come si comprende, sono molto rilevanti anche alla luce delle diverse ipotesi formulate preliminarmente dagli stessi funzionari del Ministero.

A corollario di quanto sopra indicato, si ricorda che in base all'art. 13 c.1 del CTS il **bilancio d'esercizio** è formato da diversi documenti:

- **stato patrimoniale;**
- **rendiconto gestionale** con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente;
- **relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie¹.

Inoltre, l'art. 13 c.2 del CTS indica che *"Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa"*. Tale **rendiconto per cassa** costituisce l'unico documento bilancistico per gli enti di minori dimensioni (nel nostro caso vi potranno ricadere alcune Regioni e la grande maggioranza delle Zone e dei Gruppi) e costituisce un'evidente semplificazione rispetto alla composizione del bilancio "ordinario" di cui al punto precedente. La semplificazione è, in sostanza, duplice: i) il bilancio si compone di fatto di un unico prospetto che evidenzia le entrate e le uscite dell'anno (criterio "per cassa", appunto), senza necessità di registrare i costi/ricavi per "competenza" né di predisporre il prospetto di stato patrimoniale, ii) non è richiesta la predisposizione della relazione di missione. Quest'ultimo aspetto non dovrebbe esimere comunque dal predisporre, in ottica di chiarezza verso gli associati e di comprensione del rendiconto stesso, brevi note di accompagnamento che illustrino le principali poste del rendiconto.

Infine, le regole associative (cfr. art. 103 – Bilanci, del Regolamento) indicano che *"Per i livelli territoriali diversi dal Gruppo, viene anche predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso"*. Per tutti questi documenti: **bilancio** (come sopra definito), **bilancio preventivo dell'esercizio successivo** e **variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso**, l'organo competente per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto (in linea con quanto previsto dall'art. 25 del CTS), è l'assemblea.

¹ Appare rilevante riportare la considerazione fatta, in merito, dal Principio contabile OIC 35 secondo cui *"la relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e dall'altro lato, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione"*

Proposta di modifica normativa²

Si offrono pertanto alla valutazione del CG le ipotesi di modifica statutarie e regolamentari sotto riportate.

Statuto attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 53 – Bilanci</p> <p>1. Ciascun livello territoriale redige, nelle forme previste dal Codice del Terzo settore, un bilancio consuntivo.</p> <p>2. I livelli diversi dal Gruppo si dotano di un bilancio preventivo secondo un modello unitario.</p> <p>3. Ciascun livello territoriale redige altresì un bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.</p> <p>4. I rendiconti e i bilanci di ciascun livello territoriale, di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo settore, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, devono essere depositati nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 48, comma 3 del medesimo Codice.</p>	<p>Art. 53 – Bilanci</p> <p>1. Ciascun livello territoriale redige, nelle forme previste dall'art. 13 comma 1 del del Codice del Terzo settore, un bilancio consuntivo d'esercizio composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) stato patrimoniale;b) rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri;c) relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. <p>Per i livelli territoriali che presentino i requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo il bilancio d'esercizio è costituito dal solo rendiconto per cassa.</p> <p>2. I livelli diversi dal Gruppo si dotano di un bilancio preventivo secondo un modello unitario.</p> <p>3. Ciascun livello territoriale redige altresì un bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.</p> <p>4. I rendiconti e i bilanci di ciascun livello territoriale, di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo settore, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, devono essere depositati nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 48, comma 3 del medesimo Codice.</p>

Regolamento attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 41 – Comitato nazionale: dettaglio dei compiti</p> <p>1. Nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, è compito del Comitato nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none">a. [...]q. predisporre il Piano pluriennale di Sistema AGESCI nazionale; <p><i>omissis</i></p>	<p>Art. 41 – Comitato nazionale: dettaglio dei compiti</p> <p>1. Nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, è compito del Comitato nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none">a. [...]q. predisporre il Piano pluriennale di Sistema AGESCI nazionale;r. predisporre lo schema unitario di bilancio inclusivo del modello di relazione di missione e di rendiconto per cassa, utilizzabili dai livello territoriali, conformi a quelli previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché lo schema di bilancio preventivo per i livelli territoriali tenuti alla predisposizione dello stesso; <p><i>omissis</i></p>

² Nel presente documento i testi di Statuto e Regolamento indicati come versione "attuale", si riferiscono alle versioni oggetto di proposta di modifica presentate nell'ambito dei documenti preparatori del CG 2022. Inoltre, considerando che taluni articoli oggetto delle proposte di modifica, ricorrono più volte, per agevolare la comprensione delle modifiche proposte, le stesse sono state riportate più volte cumulandosi con quelle specifiche dei singoli argomenti trattati

Regolamento attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 55 - Incaricati all'Organizzazione</p> <p>1. Gli Incaricati all'Organizzazione hanno il compito, nell'ambito del Comitato del rispettivo livello territoriale, di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. [...] b. [...] c. predisporre annualmente la bozza di bilancio consuntivo, preventivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo da sottoporre al Comitato; d. predisporre la bozza di relazione sulla gestione, da presentare, a cura del Comitato, a corredo dei bilanci consuntivo e preventivo, che esponga l'andamento della gestione e delle scelte operative attuate, evidenziandone il rapporto e la coerenza con le linee politiche generali e di indirizzo dell'Associazione, nell'ambito delle competenze del rispettivo livello territoriale; <p><i>omissis</i></p>	<p>Art. 55 - Incaricati all'Organizzazione</p> <p>1. Gli Incaricati all'Organizzazione hanno il compito, nell'ambito del Comitato del rispettivo livello territoriale, di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. [...] b. [...] c. predisporre annualmente la bozza di bilancio consuntivod'esercizio, nelle forme previste dall'art. 53 dello Statuto e seguendo lo schema comune predisposto dal Comitato nazionale, di bilancio preventivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso da sottoporre al Comitato; d. predisporre la bozza di relazione sulla gestione, da presentare a cura del Comitato, a corredo dei bilanci consuntivo e del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso, che esponga l'andamento della gestione e delle scelte operative attuate per la formulazione del preventivo, evidenziandone il rapporto e la coerenza con le linee politiche generali e di indirizzo dell'Associazione, nell'ambito delle competenze del rispettivo livello territoriale; <p><i>omissis</i></p>
<p>Art. 103 - Bilanci</p> <p>1. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, il Comitato del rispettivo livello territoriale e, per il Gruppo, la Comunità capi, predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.</p> <p>2. Per i livelli territoriali diversi dal Gruppo, viene anche predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso.</p> <p>3. I bilanci dei Gruppi e delle Zone sono redatti in forma semplificata seguendo lo schema comune predisposto dal Comitato nazionale in conformità alla normativa degli enti del Terzo settore.</p> <p>4. I bilanci delle Regioni sono redatti in maniera uniforme, seguendo lo schema di bilancio del livello nazionale, redatto in conformità alla normativa degli enti del Terzo settore, e vanno accompagnati da una chiara relazione illustrativa.</p> <p>5. Il bilancio sociale, di cui all'art. 53, comma 3 dello Statuto, viene redatto sulla base di uno schema predisposto dal Comitato nazionale, conformemente alla normativa del Terzo settore.</p>	<p>Art. 103 - Bilanci</p> <p>1. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, il Comitato del rispettivo livello territoriale e, per il Gruppo, la Comunità capi, predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nelle forme previste dall'art. 53 dello Statuto.</p> <p>2. Per i livelli territoriali diversi dal Gruppo, viene anche predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio in corso, nonché la relazione di cui all'art.55, comma 1, lettera d.</p> <p>3. I bilanci dei Gruppi e delle Zone livelli territoriali sono redatti in forma semplificata maniera uniforme, seguendo lo secondo uno schema comune predisposto dal Comitato nazionale in conformità alla normativa degli enti del Terzo settore. Ove applicabile tale schema assume la forma semplificata del rendiconto per cassa. In tal caso il rendiconto sarà accompagnato da una nota che illustra le principali poste ivi contenute.</p> <p>4. I bilanci delle Regioni sono redatti in maniera uniforme, seguendo lo schema di bilancio del livello nazionale, redatto in conformità alla normativa degli enti del Terzo settore, e vanno accompagnati da una chiara relazione illustrativa.</p> <p>5. Il bilancio sociale, di cui all'art. 53, comma 3 dello Statuto, viene redatto sulla base di uno schema predisposto dal Comitato nazionale, conformemente alla normativa del Terzo settore.</p>

<p>6. Dopo la loro approvazione i rendiconti e i bilanci devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">a. portati a conoscenza dei Comitati del livello territoriale immediatamente superiore;b. trasmessi al livello nazionale, attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale, secondo le indicazioni da questo emanate.	<p>6. Dopo la loro approvazione i rendiconti e i bilanci e i relativi verbali di approvazione devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">a. portati a conoscenza dei Comitati del livello territoriale immediatamente superiore;b. trasmessi al livello nazionale, attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale, secondo le indicazioni da questo emanate.
---	--

2° Questione – Bilancio sociale

Definito il contenuto del bilancio d'esercizio (come richiamato sopra ai sensi dell'art. 13 c.1 del CTS), si deve fare una riflessione sulle **modalità di approvazione del bilancio sociale**. Quest'ultimo è definito dall'art. 14 c. 1 del CTS, che recita "Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte".

Il CTS non prevede chi debba approvare il bilancio sociale. Similmente lo Statuto AGESCI non dà indicazioni in merito ancorché, secondo prassi consolidata, il Consiglio generale approva il "bilancio di missione" (documento che con l'ingresso nel Terzo Settore sarà, appunto, sostituito dal bilancio sociale).

Dal punto di vista normativo il **Decreto del Ministero del Lavoro del 4 luglio 2019** "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore" afferma che "Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida". In pratica il Ministero, nel silenzio del CTS, lascia allo statuto dei singoli ETS definire quale sia l'organo deputato all'approvazione del bilancio sociale.

Appare pertanto logico identificare l'assemblea (per il livello nazionale, il Consiglio generale³) quale organo statutariamente competente per l'approvazione del bilancio sociale. In tal modo, lo stesso sarebbe:

- predisposto dall'organo amministrativo (Comitato);
- approvato dall'assemblea (organo statutariamente competente);
- depositato, a seguito della sua approvazione, presso il RUNTS secondo le modalità e le tempistiche previste dal CTS, sopra richiamate.

Proposta di modifica normativa

Si offrono pertanto alla valutazione del CG le ipotesi di modifica sotto riportate.

Statuto attuale	Proposte di modifica
Art. 21 – Assemblea <i>omissis</i> 3. In particolare l'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale): a. elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto; b. approva i bilanci. <i>omissis</i>	Art. 21 – Assemblea <i>omissis</i> 3. In particolare, l'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale): a. elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto; b. approva i bilanci previsti dall'art. 53 . <i>omissis</i>

Regolamento attuale	Proposte di modifica
Art. 41 – Comitato nazionale: dettaglio dei compiti 1. Nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, è compito del Comitato nazionale: a. [...]	Art. 41 – Comitato nazionale: dettaglio dei compiti 1. Nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto, è compito del Comitato nazionale: a. [...]

³ Considerando che il bilancio sociale è obbligatorio per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, è presumibile che lo stesso sarà redatto solo dal livello nazionale AGESCI

<p>q. predisporre il Piano pluriennale di Sistema AGESCI nazionale; <i>omissis</i></p>	<p>q. predisporre il Piano pluriennale di Sistema AGESCI nazionale; r. predisporre lo schema unitario di bilancio inclusivo del modello di relazione di missione e di rendiconto per cassa, utilizzabili dai livelli territoriali, conformi a quelli previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché lo schema di bilancio preventivo per i livelli territoriali tenuti alla predisposizione dello stesso; s. predisporre annualmente il bilancio sociale del livello nazionale, di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale; <i>omissis</i></p>
--	---

3° QUESTIONE – Organo di Controllo e Revisore legale

a) Revisione legale dei conti

L'art. 31 del CTS prevede che: *"Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:

2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. 2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati."

Pertanto, in considerazione dei parametri previsti, l'obbligo del revisore legale dei conti interessa verosimilmente il solo livello nazionale.

A seguito dell'emanazione della citata nota del Ministero del Lavoro n. 5941 del 5.4.2022, secondo cui *"gli ETS sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell'esercizio 2021"* e dell'avvio del RUNTS, trovano piena applicazione le regole previste dal CTS in relazione alla necessità di nomina dell'Organo di controllo e di revisione legale cui deve soggiacere l'Associazione.

I provvedimenti intervenuti (sia di tipo normativo sia da parte di organismi categoria) **hanno definitivamente chiarito che la natura della revisione è di tipo "legale"**⁴. La normativa applicabile alla revisione legale prevede che il conferimento dell'incarico di revisione debba essere effettuato dall'assemblea, previo parere dell'organo di controllo.

Come noto, nel Consiglio generale 2021 erano già state apportate talune modifiche statutarie e regolamentari sul tema; in particolare l'art 54 dello Statuto afferma che *"La nomina dei revisori, e dei relativi supplenti, è di competenza della Commissione economica nazionale, previo parere del Collegio nazionale di controllo"*. Risulta pertanto evidente che tale previsione debba essere modificata riconducendo la nomina nelle competenze dell'assemblea (per il livello nazionale, il Consiglio generale).

Il Consiglio generale sarà pertanto chiamato ad approvare formalmente l'incarico al revisore legale per un triennio (come previsto dalla normativa applicabile)⁵.

⁴ Trovano pertanto applicazione le regole previste dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Trovano altresì applicazione le disposizioni del Decreto MEF 28 dicembre 2012, n. 261 che regola le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale

⁵ Per la trasformazione dell'incarico in essere con il soggetto incaricato della revisione per l'AGESCI in revisione legale, sarà formulata una specifica mozione in sede di Consiglio generale

Proposta di modifica normativa

Si offrono pertanto alla valutazione del Consiglio generale le ipotesi di modifica sotto riportate.

Statuto attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 21 – Assemblea</p> <p><i>omissis</i></p> <p>3. In particolare l'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale):</p> <ol style="list-style-type: none">elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;approva i bilanci. <p><i>omissis</i></p>	<p>Art. 21 – Assemblea</p> <p><i>omissis</i></p> <p>3. In particolare, l'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale):</p> <ol style="list-style-type: none">elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;approva i bilanci previsti dall'art. 53;nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'art. 54. <p><i>omissis</i></p>
<p>Art. 54 – Revisore contabile</p> <p>Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile per il livello nazionale sono esercitate da un revisore unico, oppure da un collegio di revisori, oppure da una società di revisione, secondo quanto deliberato dal Consiglio generale. Nei primi due casi, i membri debbono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. La nomina dei revisori, e dei relativi supplenti, è di competenza della Commissione economica nazionale, previo parere del Collegio nazionale di controllo.</p>	<p>Art. 54 – Revisore legale contabile</p> <ol style="list-style-type: none">Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione legale contabile per il livello nazionale sono esercitate da un revisore unico, oppure da un collegio di revisori, oppure da una società di revisione, secondo quanto deliberato dal dall'Assemblea (per il livello nazionale, dal Consiglio generale). Nei primi due casi, i membri debbono essere, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.La nomina e la revoca dei revisori, e dei relativi supplenti, è, è, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'art. 25, comma 1 del Codice del Terzo settore, sono di competenza della Commissione economica nazionale dell'Assemblea (per il livello nazionale, del Consiglio generale), previo parere del Collegio nazionale di controllo.

b) L'Organo di controllo nei livelli territoriali diversi dal nazionale

Come noto, l'art.30 c.2 del CTS prevede che *"nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità"

Il requisito di nomina dell'organo di controllo, del tutto diverso (considerati i limiti quantitativi previsti dal CTS) dal precedente richiamato al punto a) relativo all'obbligo di revisione legale, assume rilevanza per il livello territoriale nazionale dell'Associazione e per alcune Regioni di maggiori dimensioni.

Mentre a livello nazionale, nel CG 2021, è stato stabilito che l'organo di controllo dovesse assumere la caratteristica di organo statutario (il Collegio nazionale di controllo di cui all'art. 46 dello Statuto), **si è posto il tema, per le Regioni che dovessero superare i livelli minimi previsti dalla normativa, di identificare le alternative disponibili per la costituzione dell'organo di controllo.**

Rilevano, ai fini della disamina del tema, le indicazioni contenute nell'**art. 14 dello Statuto** nel quale si afferma che *"Ciascun livello istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, allorché ricorrano le*

condizioni di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo settore, nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello". L'art. 14 prosegue poi, come già ricordato, indicando che "Per il livello nazionale le funzioni dell'Organo di controllo sono esercitate dal Collegio nazionale di controllo di cui all'art. 46".

Va infine richiamato anche l'**art. 2 c.6 dello Statuto**, il quale prevede che "*L'Associazione svolge, a tutti i suoi livelli, le attività di interesse generale con l'apporto prevalente dei propri associati volontari*". In sostanza, lo Statuto prevede in modo "prevalente" la presenza dei propri associati volontari nell'ambito degli organi e delle strutture associative ma ammette o, quantomeno, non esclude la possibilità, ove non diversamente normato, di utilizzare soggetti esterni all'Associazione.

Non rinvenendo altre previsioni statutarie applicabili, sembra possibile identificare **due alternative compatibili con quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto**:

1. **La previsione di un organo di controllo elettivo**, composto da uno o più capi di cui almeno uno in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile e che assume, conseguentemente, forma monocratica o collegiale. La costituzione di tale organo seguirebbe le ordinarie procedure previste per gli altri organi statutari: candidatura dei componenti, elezione da parte dell'assemblea, mandato quadriennale rinnovabile per altri due (ex art. 17 Statuto).

Ove si applicasse questa alternativa, le competenze che ricadono in capo all'assemblea sono:

- la definizione dell'organo di controllo come organo elettivo;
 - la definizione della composizione dell'organo come monocratico o collegiale;
 - l'elezione del/dei componente/i dell'organo di controllo e, ove previsto, la loro revoca.
2. **La previsione di un organo di controllo nominato**, composto da uno o più soggetti - non soci - di cui almeno uno in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile e che assume, conseguentemente, forma monocratica o collegiale. La costituzione di tale organo seguirebbe il procedimento di nomina e revoca da parte dell'assemblea, compatibile con l'art. 14 dello Statuto.

Ove si applicasse questa alternativa, le competenze che ricadono in capo all'assemblea sono:

- la definizione dell'organo di controllo come organo di nomina;
- la definizione della composizione dell'organo come monocratico o collegiale;
- la nomina (tramite mozione assembleare) del/dei componente/i dell'organo di controllo, la definizione della durata del relativo incarico e, ove previsto, la loro revoca, nonché il relativo compenso e il capitolo di bilancio cui attribuire la spesa.

Questa seconda possibilità, come già ricordato, non è ammissibile per il livello territoriale nazionale per il quale l'Associazione ha scelto la forma dell'organo elettivo.

In entrambe le soluzioni prospettate l'organo di controllo svolge le funzioni ad esso assegnate dall'art.30, commi 6, 7 e 8 del CTS e ha diritto di partecipare alle riunioni dell'organo amministrativo (comitato) e dell'assemblea del relativo livello territoriale.

Proposta di modifica normativa

Si offrono pertanto alla valutazione del Consiglio generale le ipotesi di modifica sotto riportate.

Statuto attuale	Proposte di modifica
<p>Art. 14 – Livelli territoriali, organi e strutture <i>omissis</i></p> <p>7. Ciascun livello istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo settore, nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un membro deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.</p> <p>8. Per il livello nazionale le funzioni dell'Organo di controllo sono esercitate dal Collegio nazionale di controllo di cui all'art. 46.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>Art. 14 – Livelli territoriali, organi e strutture <i>omissis</i></p> <p>7. Ciascun livello istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo settore, nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un membro deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.</p> <p>8. Per il livello nazionale le funzioni dell'Organo di controllo sono esercitate dal Collegio nazionale di controllo di cui all'art. 46.</p> <p>8bis Per gli altri livelli territoriali, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 7, le funzioni dell'Organo di controllo possono essere esercitate da capi eletti all'incarico o, alternativamente, da soggetti nominati esterni all'Associazione, secondo quanto deliberato dall'assemblea del rispettivo livello.</p> <p><i>omissis</i></p>
<p>Art. 21 – Assemblea <i>omissis</i></p> <p>3. In particolare l'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale):</p> <ol style="list-style-type: none">elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;approva i bilanci. <p><i>Omissis</i></p>	<p>Art. 21 – Assemblea <i>omissis</i></p> <p>3. In particolare, l'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale):</p> <ol style="list-style-type: none">elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;approva i bilanci previsti dall'art. 53;nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, di cui all'art. 54;nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Organo di controllo secondo le modalità di cui all'art. 14. <p><i>omissis</i></p>

Si riporta in allegato uno schema sinottico riassuntivo delle caratteristiche dell'**Organo di Controllo** e del **Revisore legale** previste dagli artt. 30 e 31 del CTS.

4° QUESTIONE - MODELLO DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E INTERPRETAZIONE DI ALCUNI ELEMENTI NORMATIVI ATTINENTI

Si veda documento separato e allegato.

ALLEGATO ALL'ALLEGATO 5.c.2bis.

Eventuali adeguamenti normativi al Codice del Terzo settore:

Temi post Documenti preparatori: Organo di Controllo e Revisore legale

	Organo di Controllo - Art. 30 CTS	Revisore Legale - Art. 31 CTS
Chi nomina/revoca	L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	L'assemblea nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
Forma dell'organo	Collegiale o monocratico	revisore legale dei conti (persona fisica) o società di revisione legale
Limiti minimi per la nomina	obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	Obbligatoria quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Requisiti dei componenti	Possono essere soci o non soci . Devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c2 del CC : - almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; - i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale , i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Conseguentemente, nel caso di organo monocratico , l'unico componente dell'OdC deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se l'OdC è incaricato della revisione legale dei conti, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Compiti	Vigila: sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale . Può esercitare inoltre , al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti .	Svolge la revisione legale dei conti ai sensi del DLgs 39/2010.